

Alla Corte dei Conti
Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo
e delle amministrazioni dello Stato
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero
lavoro e delle politiche sociali
Largo Don Giuseppe Morosini, 1/a - 00195 ROMA
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it

All'Ufficio Centrale di bilancio presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
Via Flavia, 6 -00187 ROMA
pec: rgs.ucb-lavoro.gedoc@pec.mef.gov.it

Oggetto: Decreto direttoriale n. 456/2018 del 27/12/2018 di approvazione dell'accordo di programma tra MLPS e UNIONCAMERE per la realizzazione del RUNTS e di contestuale impegno di euro 3.782.000,00 sul cap. 8060 per l'anno finanziario 2018.

In riferimento al rilievo di cui alla nota prot. n. 1534 del 15.1.2019, pervenuto in data 18.1.2019, si rappresenta quanto segue.

1. Introduzione

Con il rilievo che si riscontra, codesto Ufficio ha eccepito, con riferimento alla tipologia di accordi ex art. 15 l. 241/1990 che essi hanno la funzione di *"coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune"*, requisito che *"può essere soddisfatto quando sussista una 'sinergica convergenza' su attività di interesse comune pur nella diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione"*, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (di cui si cita la sentenza Sez. V, n. 3130/2014).

In tale quadro, la problematicità della situazione regolata tramite l'accordo tra Ministero del lavoro e Unioncamere, approvato con il decreto direttoriale in oggetto, secondo quanto parrebbe emergere dal rilievo, consisterebbe nel fatto che nello stesso *"non sembrerebbe, prima facie, rinvenirsi una suddivisione di compiti e responsabilità tra le parti"*; ovvero, *"l'affidamento delle attività per la realizzazione del RUNTS verso il corrispettivo di un prezzo (sia pur rappresentato dai soli costi sostenuti) sembrerebbe piuttosto ricondurre la fattispecie de qua allo schema tipico dei contratti ex art. 1321 c.c., con la conseguente applicazione della disciplina dell'evidenza pubblica"*.

Una ulteriore questione, secondaria nell'articolazione del rilievo, risiede nell'eccezione secondo cui "né nell'accordo di programma, né nel progetto, è stata elaborata alcuna tabella di rendicontazione dalla quale si evinca un preventivo connesso alle diverse fasi di realizzazione dell'attività progettuale".

Con riferimento al primo punto, sembra utile fare riferimento, anche ai fini di una ulteriore esplicitazione di quanto esposto nelle premesse dell'accordo e del decreto approvativo, al quadro di riferimento, in cui i compiti e le responsabilità di ciascuna parte sono previsti, oltre che dall'Accordo (di cui il progetto costituisce parte integrante) dalle disposizioni normative che individuano i compiti istituzionali di ciascuna amministrazione.

2. Le missioni istituzionali del Ministero (DGTS) e di Unioncamere.

Con il riordino della disciplina in materia di Terzo settore di cui alla legge n. 106/2016 e ai decreti attuativi tra cui in particolare il d.lgs. n.117/2017, questo Ministero acquista un ruolo centrale all'interno del sistema pubblicistico che, nella sua complessità, data dall'interazione dei vari livelli istituzionali, costituisce la *governance* del "neonato", giuridicamente parlando, Terzo settore.

Tale ruolo è caratterizzato da:

- L'istituzione "presso il Ministero" del RUNTS. Il fatto che la sua gestione sia organizzata, sotto il profilo operativo, "su base territoriale... in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma" (art. 45 CTS) e in concreto la disciplina procedimentale per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione sia di competenza di ciascuna Regione/provincia autonoma non è sufficiente per ridurre la portata dell'assunto iniziale. Anzi la stessa potestà regolatoria sugli aspetti procedurali demandata alle Regioni/Province autonome incontra dei limiti nel caso di ricorso da parte degli enti a modelli standard tipizzati, predisposti dalle reti associative ed approvati con decreto ministeriale (art. 47 comma 5).
- La previsione in capo al Ministero di compiti di vigilanza "sul sistema di registrazione degli enti" (art. 92), "finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione e del sistema dei controlli" (art. 95). I controlli - art. 93 comma 1 lett. c) – riguardano anche gli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNTS (tra cui ad esempio quelli relativi al deposito di atti e all'iscrizione di informazioni, di cui all'art. 48 del CTS). Sostanzialmente al Ministero spetta la responsabilità di garantire il funzionamento del sistema, sia sotto il profilo della funzionalità informatica che sotto quello del monitoraggio delle procedure.
- Preliminarmente rispetto alla realizzazione concreta del RUNTS, e in ordine ad essa, al Ministero, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, è affidato il compito di emanare il decreto che definisce la procedura per l'iscrizione, individua i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione la tenuta la conservazione e la gestione del Registro nonché le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro delle imprese (RI) e il RUNTS, con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti al RI.

Il quadro normativo sopra delineato del RUNTS involge da un lato i rapporti tra gli enti del Terzo settore e la P.A. e dall'altro la cooperazione tra i diversi livelli di *governance*, in ossequio al

canone costituzionale del principio di leale collaborazione, soprattutto alla luce del fatto che le attività di interesse generale esercitabili dagli enti medesimi sono destinate a svolgersi nei più diversi ambiti materiali, sia di competenza dello Stato, sia di competenza regionale. Al contempo, come evidenziato nella recente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 185/2018), *“se questo vale per le attività, è tuttavia innegabile che i soggetti del Terzo settore, in quanto soggetti di diritto privato, per quanto attiene alla loro conformazione specifica, alla loro organizzazione e alle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche, ricadono tipicamente nell’ordinamento civile. L’ordinamento civile, come è noto, comprende tali discipline allo scopo di garantire l’uniformità del trattamento sull’intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza”*.

Unioncamere, ai sensi dell’art. 7 della L. 29/12/1993, n. 580 di riordino del sistema delle CCIAA, “cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio”; “promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali... servizi e attività di interesse delle camere di commercio”, “stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli”, “formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale”. Come risulta dallo statuto dell’ente (art. 2) “fanno parte dell’Unioncamere le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la Chambre della Valle d’Aosta”.

Uno dei principali compiti del sistema camerale (il cui ente esponenziale e di rappresentanza è appunto Unioncamere) è quello previsto dall’art. 8 della citata legge 580/1993: si tratta della gestione del RI, anch’esso gestito su base territoriale dall’Ufficio del RI istituito presso ciascuna CCIAA, con il fine di “garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale”.

Quanto sopra premesso, tuttavia, per comprendere appieno le modalità secondo per le quali la realizzazione del RUNTS, sotto il profilo della definizione delle regole generali di creazione della struttura, del concreto funzionamento, inteso come deposito e tenuta dei documenti, che dell’individuazione delle caratteristiche tecniche non possa prescindere dall’odierna configurazione del RI, è necessario approfondire le caratteristiche di entrambi i Registri.

3. Le caratteristiche del RUNTS, le intersezioni con il RI, la necessità di porre in essere in comune le attività oggetto dell’accordo ai fini del raggiungimento dei rispettivi fini istituzionali

Come risulta dall’esame dei vari articoli di cui si compone, il Codice del terzo settore contiene numerose disposizioni (puntualmente citate nel provvedimento in oggetto indicato) che effettuano esplicito richiamo al RI: tra esse gli articoli 10 comma 1, in materia di patrimoni dedicati, 11 commi 2 e 3 (possibilità per gli ETS di esercitare la propria attività esclusivamente o prevalentemente in forma di impresa commerciale, a condizione di essere iscritti al RI e specifica disposizione per le imprese sociali, 13 commi 5 e 7 in materia di deposito di bilanci, che avviene nel caso di ETS che esercitano attività in forma di impresa commerciale presso il RI e negli altri casi nel RUNTS, 44 comma 2 in materia di Società di mutuo soccorso, iscritte a seconda dei casi al RUNTS (art. 46 art. 1 lett. f) o nel RI (come previsto anche dalla l. n. 3818/1886 e dalla relativa normativa di attuazione), 53 comma 1. Tra queste, particolarmente rilevante risulta l’articolo 11 comma 3 del Codice, secondo il quale “per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore”. Pertanto, la sezione speciale del RI (cui sono state recentemente iscritte in forma massiva le cooperative sociali divenute imprese sociali ex

lege per effetto del d.lgs. n.112/2017 e cui sono iscritte le società di mutuo soccorso, qualora abbiano l'obbligo di iscrizione al Registro imprese) assolve in concreto le funzioni della (anzi, è la) sezione del RUNTS di cui all'art. 46, comma 1 lett. d) e per quanto sopra, in parte, di cui alla lettera f). La norma infatti non si limita a prevedere che le imprese sociali siano iscritte "solo" all'apposita sezione del RI (e non al RUNTS): altrimenti la sezione di cui alla lettera d) non sarebbe stata prevista e il legislatore si sarebbe limitato a disporre che a fianco delle sezioni del RUNTS ci fosse il RI con la sua "sezione speciale" delle imprese sociali. Non si tratta soltanto di due Registri operanti in parallelo, ma in concreto di due Registri aventi una sezione in comune.

Per effetto del rinvio disposto dall'articolo 40 del Codice, la normativa "speciale" in materia di imprese sociali è contenuta nel d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e s.m.i, il quale all'articolo 5 comma 2 prevede che "gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all'impresa devono essere depositati ... presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione"; gli atti e le procedure per l'effettuazione del deposito sono stati individuati con apposito decreto 16 marzo 2018 del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del medesimo d.lgs. 112/2017. Il decreto ministeriale sopra citato costituisce un mero aggiornamento del preesistente decreto ministeriale del 2008 emanato in attuazione del D.Lgs. 155/2006, che ha dettato la prima disciplina in materia di imprese sociali. Ne consegue che la sezione speciale del RI destinata alle imprese sociali è operante dal 2008; presso gli archivi degli uffici camerali del Registro imprese sono già depositati i documenti (atti costitutivi, statuti, bilanci) relativi alle imprese sociali e alle società di mutuo soccorso.

Ciò non è privo di significato, dato che il Codice prevede per queste ultime (art. 43) la possibilità di trasformarsi in associazioni di promozione sociale o associazioni del Terzo settore (transitando conseguentemente dalla sezione speciale del RI alla sezione del RUNTS relativa rispettivamente alle APS o agli altri enti del Terzo settore) o la più generale disposizione di cui all'art. 50 comma 3, relativa alla cd. "migrazione volontaria" da una sezione all'altra del RUNTS.

Da ultimo, l'articolo 53 comma 1 del Codice del terzo settore afferma la necessità di garantire, individuando precise modalità operative, "la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese". Si tratta di una disposizione che non si può ritenere diretta solo all'amministrazione che gestisce il RUNTS, ma impone anche a quella responsabile del RI (ovvero il sistema camerale rappresentato da Unioncamere) di adottare modalità gestionali che consentano la cooperazione tra i due sistemi, di cui uno da costituire e l'altro esistente e operante da tempo secondo specifiche via via aggiornate anche sulla base dei progressi tecnici sopravvenuti. Tale disposizione rappresenta la chiave di volta dell'intero sistema e chiarisce la necessità che la produzione normativa relativa alle modalità di operatività e gestione del RUNTS non costituisca vincoli al sistema da costruire, né tantomeno ostacoli alla ordinaria migliore funzionalità del RI, che negli anni ha sedimentato caratteristiche tecniche e prassi operative uniformi nei confronti di milioni di imprese (tra le quali i soggetti del terzo settore sopra citati).

Considerato che a differenza delle procedure per l'iscrizione delle imprese sociali nell'apposita sezione del RI, varate con un decreto interministeriale, quelle per l'iscrizione degli enti nel RUNTS non hanno previsto il coinvolgimento formale delle amministrazioni competenti riguardo il RI, è evidente la necessità e l'interesse che entrambi hanno nell'individuazione di regole di istituzione e funzionamento del RUNTS da far confluire nel decreto ministeriale e nella definizione di una struttura

a carattere tecnico in grado di soddisfare il preminente interesse del Ministero ad adempiere al proprio compito senza contemporaneamente condizionare negativamente il coesistente interesse di Unioncamere ad una piena funzionalità del proprio sistema, dall'altro di consentire a Unioncamere di adempiere al proprio obbligo di garantire una corretta e costante comunicazione dei dati (e soprattutto una piena comunicabilità degli stessi) dal proprio Registro al RUNTS.

A tal fine, vengono in conto le seguenti attività:

- La predisposizione da parte dell'amministrazione, della bozza di provvedimento che, tenendo conto di quanto sopra individui le regole per la predisposizione la tenuta la conservazione del RUNTS (da condividere successivamente anche con le Regioni e province autonome in sede di Conferenza Stato-Regioni) e il supporto tecnico operativo da parte di Unioncamere nell'elaborazione dello stesso al fine di consentire la comunicazione tra i due registri e l'omogeneità tra le regole utilizzate per il RI e in particolare la sua sezione imprese sociali e quelle da definire per il RUNTS;
- La messa in comune delle informazioni necessarie per progettare l'architettura del RUNTS (a tal fine l'Amministrazione sta procedendo nell'effettuazione di una ricognizione delle caratteristiche dei registri regionali delle APS e del volontariato e degli enti ivi iscritti, che dovranno trasmettere nel RUNTS);
- Per quanto riguarda Unioncamere, la messa a disposizione delle risorse umane e strumentali e delle conoscenze tecniche finalizzate alla realizzazione delle attività;
- La costituzione ad opera di entrambe le parti dell'accordo di un tavolo tecnico paritetico copresieduto dai due referenti di vertice (il Direttore generale per la DG del Terzo settore e il vicesegretario generale di Unioncamere e volto non solo a monitorare lo stato di avanzamento delle attività di cui all'accordo sotto il profilo specificamente tecnico ma anche a coordinarle operativamente assicurando le relazioni con gli ulteriori soggetti coinvolti (i livelli amministrativi di regioni e province autonome, l'intero sistema camerale) anche al fine di far emergere in tempo utile eventuali criticità e promuovere il loro superamento, anche interfacciandosi, ove necessario, con i livelli sovraordinati (vertice politico).

E' evidente come il ricorso da parte dell'Amministrazione ad un diverso modello (quello contrattuale con un soggetto incaricato semplicemente della realizzazione del RUNTS inteso come struttura informatica) avrebbe consentito di soddisfare solo una minima parte delle necessità sopra esplicitate, considerato che il coinvolgimento del sistema camerale rappresentato da Unioncamere sarebbe stato comunque indispensabile, mentre sarebbe stato praticamente impossibile individuare un fornitore di servizi di progettazione e informatici in possesso di conoscenze specifiche e approfondite sulle caratteristiche del RI di cui tenere conto ai fini della progettazione del RUNTS. Tale soluzione non avrebbe inoltre consentito di mettere a disposizione dell'attività di realizzazione del RUNTS l'esperienza pluriennale maturata da Unioncamere, esperienza che non riguarda soltanto la mera predisposizione e gestione informatica di un sistema nuovo ma soprattutto il complesso e continuo interfacciarsi di elementi tecnico-informatici e di aspetti tecnico-giuridico-amministrativi e la corretta individuazione dei vincoli anche di natura tecnica, ma non solo, collegati all'esistenza del RI.

Solo la presenza di un accordo di collaborazione strutturato, formalizzato con Unioncamere era in grado di responsabilizzare adeguatamente entrambe le Amministrazioni interessate e di far emergere come l'interesse di ciascuna (consistente nella necessità di svolgere il proprio compito

istituzionale) potesse essere soddisfatto direttamente da una stretta collaborazione nella costruzione del RUNTS, affidata poi, per gli aspetti strettamente tecnici, a un soggetto direttamente controllato da una di esse. Un ulteriore elemento da valutare era inoltre, come evidenziato nelle premesse dell'accordo, la possibilità (al di là dei vincoli rappresentati dall'esistenza dello stesso RI) di beneficiare dell'esperienza del Registro delle imprese come best practice, a livello internazionale in materia di alimentazione, aggiornamento, consultazione di archivi digitali in grado di garantire al tempo stesso gestione decentrata sul territorio, uniformità procedimentale e completezza (e quindi uniformità informativa e certificazione anagrafica) e accessibilità su tutto il territorio nazionale. Il patrimonio di esperienza pregressa detenuto da Unioncamere è suscettibile di ridurre notevolmente i tempi di realizzazione del RUNTS aumentando l'efficienza dell'impiego delle risorse pubbliche a ciò dedicate.

4. Problematicità della riconduzione dell'accordo al modello contrattuale e all'evidenza pubblica.

Nel paragrafo precedente si è inteso evidenziare la conformità del modello di collaborazione adottato dall'amministrazione a quello degli accordi tra amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990.

Si intende ora, nel presente paragrafo, chiarire i motivi per i quali ricondurre il complesso di obiettivi e relative attività sopra esposte ad un modello contrattuale a carattere civilistico (ai sensi della definizione datane dall'articolo 1321 del codice civile) non appare idoneo a fornire un inquadramento della situazione "de facto" sottostante. La definizione civilistica che vede il contratto come accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, rischia di risultare del tutto insufficiente a soddisfare l'esistenza di interessi distinti eppure convergenti di due soggetti pubblici come quelli sopra descritti. Il Ministero non mette a disposizione soltanto una provvista finanziaria con cui compensare Unioncamere né Unioncamere ha interesse unicamente a percepire il compenso per la propria prestazione (o per meglio dire per la prestazione svolta per il tramite della propria società in house), come una qualunque impresa mossa unicamente dalle proprie finalità di profitto a interesse a svolgere correttamente, al fine di percepire il compenso, le prestazioni dedotte nel contratto.

Al contrario, come si è dato conto, da un lato la realizzazione del RUNTS secondo caratteristiche che tengano conto della peculiare situazione attuale, ove una delle sezioni del RUNTS (quella delle imprese sociali, di cui all'art. 46 comma 1 lett. d) del Codice) è di fatto già operante ed è costituita appunto dall'apposita sezione del Registro Imprese gestito da Unioncamere, è nel pieno interesse di quest'ultima; ugualmente, rientra nell'interesse di Unioncamere che le disposizioni del Decreto del Ministro del lavoro di cui all'articolo 53 del Codice del terzo settore, chiamate tra l'altro ad individuare modalità di tenuta conservazione e gestione del RUNTS tali da garantire la comunicazione dei dati (già presenti nel RI) tra il Registro imprese e il RUNTS, con riferimento alle imprese sociali, alle società di mutuo soccorso e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro imprese (parliamo di regole e modalità di natura assolutamente tecnica) non ostacolino in nessun modo, per gli aspetti non di diretta competenza del Ministero del Lavoro ma attinenti all'ambito "ordinario" di operatività del Registro imprese, l'ordinaria funzionalità di quest'ultimo.

Pertanto, sotto questo profilo, Unioncamere e Ministero sono equiordinate e non si trovano una in posizione di soggezione rispetto all'altra. I profili di carattere economico (peraltro limitati al ristoro delle spese sostenute e congruamente documentate) costituiscono un elemento non irrilevante, ma sicuramente del tutto strumentale rispetto al complesso dell'accordo sottoscritto. Ne è prova il fatto che nel caso in cui emerga uno scostamento parziale dagli obblighi previsti

dall'accordo, non si fa ricorso allo strumento classico dato dall'inserimento di una clausola penale a contenuto economico, corrispondente ad esempio in una decurtazione di una certa percentuale del compenso pattuito. Rimane ferma in ogni caso la possibilità di porre fine all'accordo in caso di grave inadempimento o per mutuo consenso. Nel primo caso si prevede il risarcimento di eventuali danni. Sono ovviamente praticabili le ipotesi legate ad un adeguamento dell'accordo a fronte di rilevanti mutamenti nelle esigenze operative e/o organizzative o a innovazioni normative che modifichino sensibilmente le caratteristiche del Registro o impongano comunque di modificare le attività.

Naturalmente non costituisce "penale" una riduzione dell'importo complessivo pattuito (che deve essere naturalmente rendicontato) a fronte di costi non effettivamente sostenuti o sostenuti in misura minore a quanto preventivato, indipendentemente dal fatto che le attività in questione siano state interamente e correttamente realizzate.

Per quanto riguarda la normativa in materia di contratti pubblici, come evidenziato nelle premesse, devono ritenersi interamente soddisfatte (e di ciò se ne fanno garanti direttamente i contraenti ognuno per la propria parte) le condizioni che, ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 escludono l'accordo di cui trattasi dall'ambito delle citate disposizioni.

In particolare la cooperazione volta a conseguire obiettivi in comune (o per meglio dire, nella differenza delle missioni istituzionali di ciascuna amministrazione, il convergere su una realizzazione di un risultato ottenuto con modalità concordate e secondo un interesse comune oltre che proprio di ciascuno dei due enti); la necessità di garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti pubblici cooperanti, diretta ad assicurare l'uniforme applicazione della legge su tutto il territorio nazionale; la relativa attuazione sulla base esclusivamente dell'interesse pubblico (quello al miglior funzionamento possibile e alla comunicazione di entrambi i sistemi informativi per soddisfare in definitiva le esigenze di informazione e certificazione e la funzionalità di ciascuno dei due; ma anche una più celere realizzazione del RUNTS e un minore impatto sulle attività del RI rispetto al ricorso ad un soggetto – pubblico o privato – diverso e non direttamente interessato al risultato finale – ad esempio una diversa amministrazione pubblica ugualmente in possesso di una società in house di servizi informatici); l'assenza di attività interessate dalla cooperazione svolte sul mercato aperto da parte del Ministero del lavoro e nel caso di Unioncamere il rispetto della percentuale inferiore al 20%.

A fronte del ricorrere di tutte le condizioni sopra specificate, qualunque altra strada (ivi compresa quella di sottoscrivere un accordo con Unioncamere per una parte delle attività e successivamente avvalersi di un diverso soggetto per la parte specificamente relativa alla progettazione o alla realizzazione di un sistema informativo) avrebbe avuto esiti del tutto differenti.

5. Rendicontazione delle attività di realizzazione del progetto.

Si allega lo schema di dettaglio con i costi diretti (di personale) ripartiti per le varie fasi, quelli di hardware software e quelli ulteriori, elaborato ai fini della rendicontazione delle attività. Giova in tale sede evidenziare come l'accordo in parola risulti pienamente soddisfattivo del principio di economicità dell'azione amministrativa, ove si consideri che il costo medio delle giornate/uomo delle diverse figure professionali coinvolte nell'attuazione dell'accordo, pari a euro 288,00 risulta inferiore alla media (pari a euro 333,00) dei massimali di costo contemplati nella circolare di questo Ministero n.2/2009, che sono stati assunti come parametri di congruità della spesa.

Si tratta naturalmente di una stima minuziosa ma suscettibile di eventuali adeguamenti sulla base del proseguire delle attività, che fermo restando l'ammontare massimo di cui all'impegno di spesa,

può necessitare di un limitato grado di flessibilità interna tra le varie macrovoci o categorie di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".*